REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Procedura aperta per l'appalto dei lavori denominati "*Interventi straordinari per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nell'immobile in uso al CFVA (Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale), Via Curreli n.6, Oristano*, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023. Valore globale dell'appalto € 1.666.694,08.
CUP E15E20004000002 - CIG BD3A4AE159.

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI

(FAQ) Aggiornato al 21.10.2026

1. Quesito n. 1

È possibile ricorrere all'avvalimento per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11??

Risposta al quesito n. 1

Si conferma

2. Quesito n. 2

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) la scrivente in possesso delle categorie SOA: OG1 cl. IV; OG11 cl II; OS3 cl. III bis; OS28 cl. III bis; OS 30 cl. II, è obbligata ad avvalersi del subappalto necessario, oppure può ricorrere all'istituto di avvalimento chiedendo un OG11 cl. III?

Risposta al quesito n. 2

Nel caso prospettato, ai fini della qualificazione, è possibile ricorrere al subappalto necessario oppure, in alternativa, all'istituto dell'avvalimento. In tale ultimo caso, considerato il possesso della OG11 in classifica II, sarebbe sufficiente avvalersi di una categoria OG11, classifica I.

3. Quesito n. 3

si chiede di chiarire se l'iscrizione alla White List costituisca requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara, considerato che il disciplinare, all'art. 15.1, richiama tale iscrizione esclusivamente in relazione alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Si rappresenta che la scrivente impresa è iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016.

Si chiede pertanto se tale iscrizione possa essere ritenuta equivalente alla White List ai fini della partecipazione oppure se le eventuali lavorazioni soggette a tale requisito possano essere affidate in subappalto a operatori regolarmente iscritti.

Risposta al quesito n. 3

Considerato che l'appalto include attività/parte delle lavorazioni elencate nell'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list)* istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

N.B.: l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla *white list* dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Le medesime lavorazioni possono essere affidate in subappalto a operatori regolarmente iscritti nell'elenco *white list*.

L'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori e l'iscrizione alla White List prefettizia sono giuridicamente equipollenti, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs.36/2023.

4. Quesito n. 4

Si chiede conferma che il Consorzio Stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e come chiarito dalla sentenza TAR Lombardia n. 1097/2025 e dal Consiglio di Stato (nn. 364 e 367/2025), possa prestare in avvalimento i requisiti SOA a sé intestati, anche se maturati tramite cumulo con le consorziate, trattandosi di requisito formalmente posseduto dal consorzio stesso e non configurandosi avvalimento a cascata. Si precisa che il divieto normativo riguarda esclusivamente la spendita plurima del requisito e non la sua legittima messa a disposizione da parte del consorzio.

Risposta al quesito n. 4

In riscontro al quesito, si rappresenta che il correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024) ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 67, co. 7, del D.Lgs. 36/2023. In base all'attuale formulazione, la richiamata disposizione normativa dispone che: "*Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA …".*

5. Quesito n. 5

La scrivente è in possesso della categoria OG1 classifica VI e categoria OG11 classifica IIIbis.

Si chiede se, subappaltando la categoria OG11 per una quota del 100% siamo obbligati nella busta dell'offerta ad inserire la dichiarazione di equivalenza.

Risposta al quesito n. 5

Nel caso prospettato - subappalto della categoria scorporabile (OG11) per una quota del 100% - l'operatore partecipante (appaltatore principale) non è tenuto ad inserire nella busta dell'offerta economica la dichiarazione di equivalenza, in quanto l'obbligo di applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante

negli atti di gara (C011) ovvero del diverso CCNL che garantisca le medesime tutele economiche e normative ai propri dipendenti sarà essere verificato in capo al subappaltatore.

Nella domanda di partecipazione l'operatore dovrà comunque **dichiarare** di impegnarsi (anche con riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile OG11) ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.